

CO.DI.eCO.

Comitato Dipendenti e Convittori

“Ardizzone Gioeni”

c/o ISTITUTO PER CIECHI

ARDIZZONE GIOENI

Via Etnea, 595

95128 CATANIA

e-mail: codieco_agioeni@tiscali.it

Prot.n. 15/07

Catania, 26/03/2007

Ai Sigg.ri Presidenti delle
Commissioni Consiliari Permanenti
I e VI della Provincia Regionale di Catania
Fax 095/4011747

c.a. Dott.ssa Spadafora

Oggetto: pro-memoria incontro del 26 marzo 2007.

Dando seguito all'audizione tenuta in data 26 marzo 2007, il sottoscritto delegato di questa Associazione provvede a trasmettere il contenuto del proprio intervento *infra* riassunto e riferito espressamente alla tipologia servizio di ricovero.

- 1) Nella premessa è erroneamente indicata la legge regionale 81/81 che, invero, è la legge regionale 68/81; inoltre, non è indicata la legge regionale 16/86 inerente al “Piano di intervento in favore dei portatori di handicap ex l.r. 68/81”.
- 2) All'art. 3, terzo puntino, è opportuno integrare i requisiti per l'ammissione ai servizi con la previsione dei periodi di praticantato post laurea e con i tirocini formativi previsti dall'art. 11 della legge 68/99 per l'inserimento lavorativo, entrambi periodi non retribuiti a caratterizzati da attività di formazione.
- 3) Eliminare il comma 4 dell'art. 3 che prevede “*Gli studenti non vedenti e non udenti possono essere assistiti per la frequenza di un solo corso di laurea o di formazione professionale e per i periodi di effettivo svolgimento dell'attività formativa*”.
- 4) Eliminare il successivo comma che limita la frequenza di corsi di formazione professionale “*...solo per i soggetti privi di qualifica professionale...*” sulla base del principio della *longlife learning*.
- 5) Quanto previsto dall'art. 8 circa le funzioni del servizio sociale della Provincia deve essere limitato ad utenti minori di età o sottoposti a provvedimenti di interdizione e/o inabilitazione, essendo inaccettabile la discrezionalità assegnata al servizio sociale (e.g.: *sull'interesse dell'utente a perseguire le finalità del servizio prescelto; ovvero, sul tipo di intervento assistenziale*

che è necessario erogare anche in difformità a quello richiesto; ecc.) per gli utenti in possesso della capacità di agire.

- 6) Gli artt. 20 e 21 prevedono l'interruzione dell'assistenza nei periodi delle festività natalizie e pasquali e durante il mese di agosto, previsione non applicabile agli utenti che frequentano corsi di laurea, periodi di praticantato, periodi di tirocinio formativo, master o che debbano sostenere esami di abilitazione, che non possono in alcun modo interrompere l'attività.
- 7) All'art. 25 relativo al Comitato di Rappresentanza prevedere un rappresentante di questa Associazione.
- 8) All'art. 27 prevedere una norma transitoria che faccia salve le posizioni di coloro che sono stati autorizzati, in vigenza del precedente regolamento, ad iniziare un corso di studio, universitario e/o di formazione pluriennale, fino al completamento.
- 9) Per quel che infine concerne i limiti di reddito per l'ammissione all'assistenza, sulla scorta della norma speciale di cui all'art. 12 della legge regionale 33/91, che affida alle Province Regionali la competenza in materia di servizi in favore di non vedenti e sordi, a prescindere da qualsiasi reddito, si invita ad elidere i riferimenti in merito.

A conclusione dell'intervento, è opportuno precisare che la scelta di un regolamento unico che tratti congiuntamente di entrambi i deficit sensoriali visivo ed uditivo, fondamentalmente diversi, comporta confusione circa le modalità di disciplina di entrambi, pertanto, dal punto di vista metodologico, sarebbe opportuno articolare in maniera diversa il regolamento.

Infine, particolare rilevanza deve assumere la chiara previsione di un percorso di assistenza completo che consideri il periodo scolastico, formativo e universitario ma anche quello dell'inserimento lavorativo, percorso nel quale la Provincia Regionale può essere ente promotore delle convenzioni con l'U.P.L.M.O. e con gli enti interessati per la predisposizione di tirocini formativi che perseguano l'obiettivo del collocamento mirato previsto dalla legge 68/99 e ente promotore di convenzioni con i vari ordini professionali per l'espletamento dei periodi di praticantato necessari alle abilitazioni. Infatti, non è raro imbattersi in soggetti non vedenti che, dopo avere conseguito la laurea in Giurisprudenza, abbiano poi avuto grossissime difficoltà a trovare un professionista disposto a fargli svolgere il praticantato.

Ringraziando dell'attenzione il sottoscritto porge i propri deferenti saluti ai componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti I e VI con la speranza che l'intervento ivi riportato possa essere di aiuto all'adozione di un regolamento che davvero tenga conto delle osservazioni degli interessati.

Il Delegato
(dott. Giovanni Pizzino)